

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LE NOVITÀ IVA DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008

Il 14 luglio scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. n.88/09. Il provvedimento - noto come "Legge Comunitaria 2008" - reca "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee".

Nell'art.24 del provvedimento sono contenute numerose disposizioni che impattano soprattutto ai fini della disciplina del valore aggiunto, ma anche ad altri fini quali, ad esempio, la diffusa tematica degli accertamenti in ambito immobiliare.

Si procede di seguito alla rappresentazione in forma schematica di tali nuove disposizioni, evidenziandone la diversa decorrenza applicativa.

Argomento	Contenuto	Entrata in vigore
Territorialità delle intermediazioni (art.24 co.4 lett.a) e co.7 lett.b) n.2)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Viene esclusa la territorialità Iva delle intermediazioni "estero su estero" commesse da un soggetto passivo italiano; ▶ Viene abrogato l'art.40 co.8 del D.L. n.331/93 relativo alle regole territoriali, in quanto si deve fare riferimento alla regole generale prevista dall'art.7, lett.f-<i>quinquies</i>), DPR n.633/72; 	15 luglio 2009 (sono valide le operazioni effettuate dal 1.01.08 con nuova disciplina)
Meccanismo dell'Inversione contabile (art.24 co.4 lett.d)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Viene sancita l'obbligatorietà anche per le intermediazioni commesse da un soggetto passivo italiano per il quale il presupposto territoriale risulta soddisfatto in Italia; <u>Art.17 co.3 DPR n.633/72</u> 	15 luglio 2009 (sono valide le operazioni effettuate dal 1.01.08 con nuova disciplina)
Rimborsi a soggetti non residenti (art.24 co.4 lett.e)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vengono indicate in modo esplicito le operazioni attive che, in deroga al divieto previsto dalla norma, non impediscono il diritto al rimborso da parte del soggetto non residente (sia comunitario che <i>extra</i> UE) che si sia reso acquirente di beni e servizi nel territorio dello Stato; <u>Art.38-ter co.1 DPR n.633/72</u> 	15 luglio 2009 (sono valide le operazioni effettuate dal 1.01.08 con nuova disciplina)

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

<p>Trattamento delle vendite a distanza</p>	<p>Vengono introdotte nuove soglie per le vendite a distanza poste in essere da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ fornitore comunitario: la detassazione in Italia opera rispetto alla soglia di €35.000; ▶ fornitore nazionale: la tassazione in Italia opera rispetto alla soglia dei €100.000 ovvero in relazione al minore ammontare stabilito dal Paese membro; 	<p>15 luglio 2009</p>
<p>art.24 co.7 lett.b) n.2 e c)</p>		
<p>Acquisti intra UE degli enti non commerciali</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Viene incrementata a €10.000 (la precedente era fissata a €8.263) la soglia per la detassazione degli acquisti intracomunitari posti in essere dagli enti non soggetti Iva e altri specifici soggetti che non hanno il diritto alla detrazione sugli acquisti; <p style="text-align: center;"><u>Art.38 co.5 lett.c) D.L. n.331/93</u></p>	<p>15 luglio 2009</p>
<p>(art.24 co.7 lett.a n.2)</p>		
<p>Modalità di determinazione del valore normale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ La base imponibile delle operazioni senza corrispettivo (quali ad esempio, le assegnazioni ai soci e destinazione a finalità estranee) non è più individuata nel valore normale, ma dal prezzo di acquisto o di costo, determinato in riferimento al momento di effettuazione dell'operazione; ▶ Vengono implementate le fattispecie (previste per evitare comportamenti elusivi) in cui trova applicazione il valore normale nei rapporti tra soggetti collegati; <p style="text-align: center;"><u>Artt.13-14, DPR n.633/72</u></p>	<p>Operazioni effettuate dal 27 settembre 2009</p>
<p>(art.24 co.4 lett.b-c)</p>		
<p>Modalità di determinazione del valore normale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Viene demandata all'emanazione di un apposito Decreto Ministeriale la fissazione dei nuovi criteri per la determinazione della base imponibile per autovetture e telefoni cellulari concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti verso corrispettivo; <p style="text-align: center;"><u>Art.14, DPR n.633/72</u></p>	<p>Decreto da emanare entro il 26 novembre 2009</p>
<p>(art.24 co.6)</p>		
<p>Accertamento nei trasferimenti immobiliari</p>	<p>Tanto ai fini Iva quanto ai fini delle imposte dirette, l'accertamento non potrà più essere fondato sul mero scostamento tra valore dichiarato e valore normale desunto dalle quotazioni OMI. Il valore normale, quindi, torna a rappresentare una presunzione semplice che dovrà essere integrata da altri elementi per giustificare l'accertamento.</p>	<p>15 luglio 2009 (da verificare l'applicabilità agli accertamenti in corso)</p>
<p>(art.24 cc. 5 e 6)</p>		

Con singole informative nei prossimi mesi verranno esaminate nel dettaglio le importanti novità introdotte dal provvedimento in esame.

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti in merito.

Firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studioq@studioqconsulting.it • www.studioqconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016